

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. 440

COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE"

DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL

15.10.2011 SINO AL 14.10.2017.

L'Anno Duemiladodici addì 9 (nove) del mese di agosto nella Residenza

Municipale di Povoletto, davanti a me, Dott.ssa Elisabetta TESSITORI,

Segretario del Comune di Povoletto, autorizzato per Legge a rogare i Contratti

nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 4°, lettera c) del D.Lgs. n.

267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) il Sig. BUIATTI geom. Gianni, nato a UDINE il 07.05.1952, domiciliato

presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107,

comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in qualità di

Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del

"COMUNE di POVOLETTO" (Cod. Fisc. n.80002890301 - Part. I.V.A.

n.00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (in forza del Decreto

Sindacale Prot. n. 548 del 13 gennaio 2012) e che, nel contesto dell'Atto,

verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) il Sig. CANE Maurizio, nato a UDINE il 30.12.1954 e residente a Pasian di

Prato (UD) in Via Angoria n. 43, il quale interviene nel presente Atto in

qualità di "Consigliere Delegato" (nominato con Atto di data 04/05/2012 del

Consiglio di Amministrazione) della Ditta "CHIURLO TEC S.r.l." con Sede

Legale in Via Adriatica n. 206 in Campofornido (UD), iscritta presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 249916, numero d'Iscrizione, Codice Fiscale e Part. I.V.A. n.02294840307 (come risulta dal Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Prot. CEW/6540/2012/CUD0305, registrato al Prot. con il n. 9808 in data 03.08.2012, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di UDINE, in data 20.06.2012, riportante anche il previsto Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 ed in ottemperanza ai disposti dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i.), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue:

-----PREMESSO-----

- che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico/Manutentiva n. 442 del 02.09.2008, esecutiva a termine di Legge, è stata indetta una Gara, mediante applicazione di procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 ed art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Asta Pubblica), per l'affidamento dell'appalto per il "Servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale per il periodo biennale dal 16 Ottobre 2008 al 15 Ottobre 2010" ed è stato approvato il Bando ed il "Capitolato Speciale d'Appalto" con relativi allegati, regolante i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Povoletto e la Ditta Appaltatrice, in relazione, nello specifico, al

servizio di “fornitura”, “funzionamento” e “gestione” degli Impianti di riscaldamento, nonchè la “conduzione” (terzo responsabile), sugli Impianti degli Immobili comunali, elencati e di cui al “*Prospetto Allegato 1*” (allegato al “Capitolato Speciale d’Appalto”);

- che, come previsto dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., è stata data idonea pubblicità dell’avviso-bando di gara con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 105 del 10.09.2008 e che il Bando integrale, con i relativi allegati (“Capitolato Speciale d’Appalto”, “Prospetto Allegato 1”, modulo di ammissione alla gara”, “modulo di presentazione Offerta”), è stato affisso, dal giorno 08.09.2008 al giorno 30.09.2008, all’Albo pretorio del Comune di Povoletto, di cui a Prot. n. 13410 del 08.09.2008 ed è stato, altresì, visibile e reperibile, sempre a partire dal 08.09.2008, anche sul sito Internet comunale;

- che, essendo stata regolarmente esperita la gara, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico/Manutentiva n. 532 del 14.10.2008, esecutiva a termine di Legge, è stato aggiudicato definitivamente, alla Ditta “TECNOLOGIA & SERVIZI S.r.l.” con sede in Via Adriatica n. 206 in Campoformido (UD), l’appalto per il “Servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale per il periodo biennale dal 16 Ottobre 2008 al 15 Ottobre 2010”;

- che, in data 12.02.2009, è stato sottoscritto il “Contratto d’Appalto” di cui a Rep. n. 374, registrato a Udine il 16.02.2009 al n.75 - serie 1 - pubbl., avente ad oggetto il “Servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale per il periodo biennale dal 16.10.2008 al 15.10.2010”, con i relativi “Capitolato Speciale d’Appalto” e “Prospetto Allegato 1”, parti integranti del

Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso;

- che, allo scadere del contratto, s'è provveduto a prorogarne gli effetti;

- che, da ultimo, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico/Manutentiva n. 514 del 12.10.2011, esecutiva a termine di Legge, per le motivazioni in essa contenute ed, in particolare, in considerazione che sussistevano i presupposti previsti dall'Allegato II° del D.Lgs. n.115/2008, per poter procedere ad un allungamento del Contratto, è stato determinato di affidare, alla Ditta "TECNOLOGIA & SERVIZI S.r.l." con sede in Via Adriatica n. 206 in Campofornido (UD), il Servizio, di cui trattasi, per il periodo dal 15.10.2011 sino al 14.10.2017, agli stessi patti, modalità e condizioni previste dal Contratto d'Appalto Rep. n. 374, stipulato in data 12 febbraio 2009, dando atto, inoltre, che tutti gli interventi migliorativi di cui alla "proposta n.PROTPP20026/tc/LB di data 10.10.2011, presentata dalla Ditta "TECNOLOGIA & SERVIZI S.r.l.", saranno a totale carico della suddetta Ditta;

- che, con nota R.a.r. Prot. n. 13806 di data 13.10.2011, è stata inviata, alla Ditta "TECNOLOGIA & SERVIZI S.r.l.", la comunicazione inerente all'affidamento del Servizio per il periodo sino al 14.10.2017;

- che, successivamente, la Ditta interessata, con propria nota di data 07.11.2011, registrata all'Ufficio Protocollo con il n. 14927 in data 08.11.2011, ha comunicato la propria migliore offerta per l'inserimento, richiesto dal Comune, in aggiunta agli edifici ed Impianti di proprietà comunale elencati e di cui al "*Prospetto Allegato I*" (allegato al "Capitolato Speciale d'Appalto"), anche dell'Impianto riguardante l'edificio di proprietà comunale denominato "Villa Pitotti";

- che, con Determinazione n. 49 del 31.01.2012, del Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, si è provveduto alla “presa d’atto” ed al “recepimento” dei “nuovi prezzi” di cui alla predetta nota di data 07.11.2011, registrata all’Ufficio Protocollo con il n. 14927 in data 08.11.2011, come sopra precisato;

- che, la Ditta interessata, con propria nota di data 16.02.2012, registrata all’Ufficio Protocollo con il n. 2515 in data 23.02.2012, ha comunicato che a partire dal giorno 16.02.2012, ha cambiato la ragione sociale della propria Società passando da “TECNOLOGIA & SERVIZI S.r.l.” a “CHIURLO TEC S.r.l.”, fermi restando, sia l’indirizzo della Sede Legale, sia il numero della Partita I.V.A. e del Codice Fiscale e che, ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i., rimane invariato anche l’intestatario del “conto corrente dedicato”;

- che, con Determinazione n. 150 del 15.03.2012, del Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, si è provveduto alla “presa d’atto” inerente al cambiamento della ragione sociale di cui sopra precisato;

- che il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico/Manutentiva ha accertato il possesso dei requisiti per la stipula del presente Contratto, compresa l’acquisizione della documentazione di Legge;

-----TUTTO CIO’ PREMESSO-----

tra il “Comune di POVOLETTO” e la Ditta “CHIURLO TEC S.r.l.”, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente Contratto.

2) Il “COMUNE di POVOLETTO” demanda ed accolla alla Ditta

“CHIURLO TEC S.r.l.”, affidataria, che accetta, l'Appalto inerente al

“Servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale”;

3) L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal “Capitolato Speciale d'Appalto” (correlato al Contratto d'Appalto Rep. n.374, stipulato in data 12 febbraio 2009 e registrato a Udine il 16.02.2009 al n.75 - serie 1 - pubbl.), che qui si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato.

4) Il presente Contratto ha decorrenza dal 15.10.2011 e termine al 14.10.2017.

5) Il corrispettivo dovuto dal “COMUNE di POVOLETTO” alla Ditta “CHIURLO TEC S.r.l.” per il pieno e perfetto adempimento del presente

Contratto è di presunti €. 88.775,02

(Ottantottomilasettecentosettantacinque/02) annui (salvo conguaglio), per un totale di €. 532.650,12 (Cinquecentotrentaduemilaseicentocinquanta/12),

riferito ai 6 (Sei) Anni, oltre agli Oneri I.V.A., prezzo che verrà sottoposto a “revisione periodica” ai sensi e modi di cui all'Art. 14-“aggiornamento dei prezzi”- del citato “Capitolato Speciale d'Appalto”.

6) I pagamenti in “acconto” ed a “saldo” saranno emessi a nome della Ditta “CHIURLO TEC S.r.l.” restando salva la facoltà di indicare per iscritto, a cura della Ditta interessata, all'Ufficio Economico-Finanziario del Comune, altre modalità di pagamento. I pagamenti verranno, comunque, effettuati secondo quanto previsto dall'Art.13-“pagamenti dei corrispettivi”- del “Capitolato Speciale d'Appalto” e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'Importo netto

progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della "Stazione Appaltante" e previo rilascio del "Documento Unico di Regolarità Contributiva". L'Appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un Importo pari al 99,5% (novantanove virgola cinque) dell'Importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'Appaltatore solo al momento del "saldo".

7) Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del "Bonifico bancario" sulle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestati esclusivamente alla Ditta "CHIURLO TEC S.r.l.", come appositamente indicato dall'"Appaltatore" sulla comunicazione di data 24.02.2012, pervenuta alla "Stazione Appaltante" e registrata all'Ufficio Protocollo con il n. 2889 in data 02.03.2012 e depositata agli Atti.

8) Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente "punto 7" inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

9) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

10) A tutti gli effetti del presente Contratto l'"Appaltatore" elegge domicilio

presso il “Palazzo Municipale” in Povoletto (Udine).

11) Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i.

12) La “Stazione Appaltante” fa espresso divieto all’”Appaltatore” di subappaltare in tutto o in parte il Servizio in oggetto o di cedere in tutto od in parte il relativo Contratto, fatti salvi i casi previsti dalla Legge e, comunque, previa autorizzazione, così come previsto dall’ Art.24-“divieto di subappalto”- del “Capitolato Speciale d’ Appalto.

13) Poichè in sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata, riguardo il costo della mano d’opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’Offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato. L’Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

14) L’”Appaltatore” è responsabile verso la “Stazione Appaltante” dell’osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto

che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la ditta appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

15) L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68.

16) L'Affidatario ha depositato, presso la "Stazione Appaltante", un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento.

L'Affidatario dovrà fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

17) L'Appaltatore, come indicato all'Art.11-"copertura assicurativa"- del "Capitolato Speciale d'Appalto", è in possesso di idonea Polizza di Assicurazione n.M0403407001 (di cui a nota Prot. n. 2888 del 02.03.2012), per "Responsabilità Civile verso Terzi" e verso i dipendenti, fino alla concorrenza e con un massimale pari ad €. 7.500.00000 (Settemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro, stipulata con decorrenza dal 31.12.2009 con tacita proroga annuale, con la Compagnia "Fondiarria SAI S.p.A." avente Sede Legale in Piazza della Libertà n. 6 in FIRENZE.

18) A garanzia degli obblighi contrattuali, come indicato all'Art.16-

“garanzie”- del “Capitolato Speciale d’Appalto”, la Ditta Appaltatrice ha prodotto idonea Polizza Fidejussoria definitiva n. 108828352, con relativa Appendice Dichiarativa n.01 stipulata in data 21.02.2012 (di cui a nota Prot. n.2888 dd.02.03.’12), con la quale è stato dato atto del prolungamento del Servizio, di cui trattasi, sino al 14.10.2017, con la Compagnia “Allianz S.p.A.- Divisione Allianz Subalpina” con Sede Legale in Largo Ugo Irneri n.1 in TRIESTE.

19) Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la “Stazione Appaltante” e L’”Appaltatore” saranno definite così come previsto dall’Art.26-“controversie”- del “Capitolato Speciale d’Appalto”.

20) Si intendono qui espressamente richiamate e sottoscritte le Norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

21) Sono a carico dell’”Appaltatore” tutte le spese del presente Contratto e tutti gli Oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del “Comune di POVOLETTO”.

22) Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori dedotti sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., perciò richiedono la Registrazione in misura fissa.

23) L’”Appaltatore” non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune e nei limiti strettamente connessi con obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i.

Per le comunicazioni, le Parti indicano i seguenti numeri di “Telefax”: per la

Ditta "CHIURLO TEC S.r.l." Telefax n. 0432.1986601 e per il "Comune di Povoletto" Telefax n. 0432.664094.

Ogni comunicazione si intende effettuata alla Ditta "CHIURLO TEC S.r.l." con Sede Legale in Via Adriatica n. 206 in 33030 loc. Basaldella di Campoformido (Udine), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

Del presente Atto, che consta di dieci facciate intere e fin qui della presente undicesima facciata, io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Per la "Stazione Appaltante" - COMUNE di POVOLETTO:

Per l'"Appaltatore" - Ditta "CHIURLO TEC S.r.l.":

L'UFFICIALE ROGANTE - SEGRETARIO COMUNALE:

Registrato a Udine il 24.08.2012 al n. 375 Serie 1 Pubblici liquidati Euro 168,00 (centosessantotto/00).